Comune di Favignana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

CONTRIBUTO DI SBARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30/12/2016
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30/03/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/03/2022

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ed è volto a disciplinare l'applicazione del "*contributo di sbarco*" di cui all'art. 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 33 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'entrata, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi delle compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Il Contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il Contributo di sbarco è dovuto dai passeggeri che sbarcano sul territorio di una delle isole del Comune di Favignana, ovvero Favignana, Levanzo e Marettimo, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso le isole. Sono esclusi dall'imposizione del contributo gli sbarchi tra le isole. Ai vettori che svolgono il servizio di trasporto di persone a fini commerciali continuerà ad applicarsi il regime del "Ticket di ingresso nell'Area Marina Protetta Isole Egadi.

Art. 3

Misura del contributo

1. Il contributo, come determinato nel presente regolamento, è dovuto nella misura ordinaria di € 2,50 per ogni singolo passeggero per le tratte verso l'isola di Favignana e nella misura di € 1,50 per le tratte verso le isole di Levanzo e Marettimo. Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre può essere previsto un incremento annuale del contributo fino ad un massimo di € 5,00.
2. L'aumento di cui al 2° periodo del comma 1 sarà annualmente determinato con delibera della Giunta comunale competente. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle in vigore nelle annualità precedenti.

Art. 4

Finalità del contributo.

1. Il gettito derivante dall' applicazione dei sopra citati contributi è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Art. 5

Esenzioni e riduzioni

1. Il contributo di sbarco, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra citate, non è dovuto:
   a) dai residenti nel Comune di Favignana;
   b) dai nativi nel Comune di Favignana, anche se non residenti, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare;
   c) dai lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché dai lavoratori autonomi;
   d) dalle scolaresche in gita di istruzione e dalle comitive di almeno 10 anziani ultra sessantacinquenni;
   e) dagli studenti pendolari;
   f) dai bambini fino all' età di anni 12;
   g) dai soggetti passivi dell' Imposta Municipale Propria (IMU) unitamente ai componenti il loro nucleo familiare che risultino in regola con il pagamento dell' imposta alla data di applicazione dell' imposta in parola.

2. I soggetti aventi diritto all' esenzione, con esclusione dei residenti nel comune di Favignana, debbono presentare alle agenzie dei vettori apposita autodichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all' esenzione dell' imposta. Per i soggetti residenti, a dimostrazione del diritto all' esenzione, sarà sufficiente esibire un documento di identità in corso di validità. Con delibera di G.M. potranno essere definite modalità di controllo che, in una logica di efficacia, efficienza, tempestività dell'azione amministrativa e di facilitazione degli adempimenti per l'ente, gli utenti e i soggetti responsabili della riscossione, individuino modalità di verifica della fruizione dell'esenzione da parte degli aventi diritto e di controllo attraverso l'uso di applicazioni e tecnologie informatiche.

Art. 6

Riscossione dei contributi

1. Il Contributo di sbarco è riscosso unitamente al prezzo del biglietto, da parte dei vettori che forniscono collegamenti di linea e dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 7

Modalità di riscossione e riversamento.

1. Le compagnie di navigazione di linea e i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Favignana, il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e il numero dei passeggeri esenti, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune, segnalando, altresì, in quali isole sono avvenuti gli sbarchi. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo, vidimato dalla Capitaneria di Porto o altro Ufficio competente del porto di partenza o altro documento ufficiale dal quale si possa evincere il numero giornaliero dei passeggeri trasportati. I soggetti sopra individuati provvedono ad effettuare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Favignana, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.

Art. 8

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n°471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme dovute per il contributo, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Controlli

1. Il Comune, anche per mezzo del Corpo di Polizia Municipale, effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti che sono tenuti alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, al funzionario incaricato dall'Amministrazione, i documenti richiesti e gli stessi devono inoltrare anche al Comune di Favignana le comunicazioni che sono tenuti a rendere alle autorità competenti relative al numero di passeggeri delle imbarcazioni, numero, tipologia e luogo degli sbarchi, ecc...

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n° 296 già citata al paragrafo che precede.

Art. 10
Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.
2. Eventuale rimborso richiesto sarà autorizzato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine le Compagnie di navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art. 11
Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il regolamento e le delibere di approvazione delle tariffe relativi al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.